

CONSORZIO DI BONIFICA 5 GELA

Mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale
(D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 93 DEL 18-07-2024

OGGETTO: Accordo ai sensi dell'art. 15 L. 241/90 tra Consorzio di Bonifica 5 Gela e Assemblea Territoriale Idrica Caltanissetta (A.T.I.) e Acque di Caltanissetta S.p.A. per utilizzo temporaneo fonti idriche e relative infrastrutture consortili per far fronte all'emergenza idrica.

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 18 del mese di LUGLIO in Palermo presso gli uffici della sede legale del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, Il Dott. Baldassare Giarraputo, nominato con il decreto dell'Assessore regionale all'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea n. 2/GAB del 09/01/2023 Commissario Straordinario di detto Consorzio e dell'accorpato Consorzio di Bonifica in intestazione, assistito dal Direttore Generale Dott. Giovanni Tomasino, nominato con delibera n. 04 del 26/10/2017, che svolge le funzioni di Segretario verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione, con i poteri conferiti a norma di legge.

VISTO lo statuto consortile approvato con delibera commissariale n. 1 del 16/10/2017;

VISTO il regolamento consortile approvato con delibera commissariale n. 2 del 16/10/2017;

VISTA la delibera commissariale n. 5 del 30/10/2017 con la quale si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

VISTA la delibera commissariale n. 07 del 03.11.2017 con la quale si è proceduto a prendere atto delle linee guida per l'unificazione delle procedure amministrativo-contabili dell'istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale;

VISTO, in particolare, il punto 13 delle succitate Linee Guida per l'unificazione delle procedure amministrativo - contabili dell'Istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale in base al quale viene stabilito che il Direttore Generale del Consorzio Sicilia Occidentale svolgerà l'attività di Direttore Generale in ciascuno dei Consorzi di Bonifica mandatari senza rappresentanza;

VISTA, la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 7 dell' 01/07/2020 con la quale, in ottemperanza a quanto disposto con la deliberazione della Giunta Regionale di Governo n° 275/2020, è stato prorogato, senza soluzione di continuità, nelle more della definitiva approvazione legislativa del disegno di legge "Riordino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana", l'attuale periodo transitorio, scaduto il 30 giugno 2020, fino alla conclusione delle procedure di riordino e di riforma dei Consorzi di Bonifica;

VISTO il D.R.S. n. 5662 del 10/11/2023 con il quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2023 e pluriennale 2024-2025;

VISTA la nota con prot. n. 131049 del 02/07/2024, assunta al protocollo consortile n. 1992 del 03/07/2024, con la quale l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea ha autorizzato, ai sensi dell'art. 43 e dell'allegato 4/2 del D.lgs n° 118/2011 e ss.mm.ii., la Gestione Provvisoria del Bilancio di questo Ente fino al 31/07/2024;

PREMESSO che:

- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 stabilisce che le Amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;
- il Consorzio di Bonifica 5 Gela ha realizzato e gestito con fondi propri, regionali e statali, le infrastrutture di seguito elencate, curandone altresì l'istruttoria volta all'ottenimento delle relative licenze o stanza di attingimento dinanzi alle competenti Autorità: "RETE NORD DEI BEVAI", che partendo dalla C.da Lago in territorio di Mazzarino (CL) si sviluppa per circa 230 Km con n. 120 bevai sino alle porte del Comune di Licata (Ag);
- l'A.T.I. di Caltanissetta rappresenta l'ente di governo per l'esercizio delle competenze previste dalle norme vigenti in materia di gestione delle risorse idriche, rappresentativo di tutti i Comuni appartenenti all'Ambito Territoriale Ottimale di Caltanissetta (A.T.O.);
- Acque di Caltanissetta S.p.A. è il gestore del servizio idrico integrato (Gestore S.I.I.) per tutta la provincia di Caltanissetta, giusto contratto di affidamento del 27.07.2006;
- in data 15.03.2024, la Giunta Regionale, su proposta del Presidente della Regione Siciliana, ha approvato lo stato di crisi e di emergenza nel settore idrico potabile fino al 31.12.2024 per le province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina, Palermo e Trapani, stante il perdurare delle condizioni di siccità persistente che ha ridotto la disponibilità di acqua nella Regione;
- in virtù di questo provvedimento, l'A.T.I. di Caltanissetta e per essa Acque di Caltanissetta S.p.A. , veniva chiamata a provvedere tempestivamente all'individuazione di soluzioni per il reperimento di nuove risorse idriche a uso potabile;
- i suddetti Enti coinvolti hanno stipulato in data 10.07.2024 ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990, accordo di collaborazione per una migliore soddisfazione di interessi comuni aventi rilevanza pubblica: nello

specifico, da un lato, quello del Consorzio di Bonifica 5 Gela all'utilizzo temporaneo delle fonti idriche e delle relative infrastrutture indicate, al fine di assicurare un migliore approvvigionamento alle popolazioni agricole insistenti sul relativo territorio; dall'altro lato, quello dell'A.T.I. di Caltanissetta e per essa del Gestore del S.I.I. , al potenziamento delle fonti autonome di approvvigionamento, al fine di far fronte tempestivamente alla suddetta situazione emergenziale, rispondendo efficacemente alla domanda idrico-potabile delle popolazioni site all'interno dell'A.T.O. di Caltanissetta;

- l'accordo suddetto, allegato alla presente a formarne parte integrante e sostanziale, prevede attività da espletarsi fino al 31/12/2024, rinnovabili previo accordo delle parti;

DELIBERA

1. di dare atto che in data 10.07.2024, per le motivazioni di cui in narrativa, è stato stipulato accordo ai sensi dell'art. 15 L. 241/90 tra il Consorzio di Bonifica 5 Gela e l'Assemblea Territoriale Idrica Caltanissetta (A.T.I.) e Acque di Caltanissetta S.p.A., allegato alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che l'accordo suddetto prevede attività a carico delle parti da espletarsi fino al 31/12/2024, rinnovabili previo accordo delle parti;
3. di dare mandato al Dirigente dell'Area Agraria Dott. Agr. Gaetano Petralia per gli atti gestionali di competenza necessari all'attuazione di quanto recato nell'accordo suddetto.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Giovanni Tomasino)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Dott. Baldassare Giarraputo)

ACCORDO

ai sensi dell'Art. 15 Legge n. 241/90

TRA

Consorzio di Bonifica 5 – Gela, con sede in Gela (CL), Via G. Marconi n. 13, C.F. 90009980856, nella persona del dott. Baldassarre Giarraputo, nella qualità di Commissario Straordinario e del Dott. Giovanni Tomasino nella qualità di Direttore Generale, di seguito denominato "Consorzio" o "Ente concedente";

E

Assemblea Territoriale Idrica Caltanissetta – A.T.I., con sede in Caltanissetta, Via P. Togliatti n.2/A, C.F. 92071100850, nella persona del dott. Avv. Massimiliano V. Conti, nella qualità di Presidente, di seguito denominato "A.T.I. - Caltanissetta";

Acque di Caltanissetta S.p.A., con sede legale in Caltanissetta, Corso Vittorio Emanuele n. 61, Partita IVA n. 01753240850, C.F. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Caltanissetta al n. 01753240850 e al n. 95798 del Repertorio Economico Amministrativo della CCIAA di Caltanissetta, in persona dell'Dott. Ing. Andrea Giuseppe Gallé, nella qualità di Direttore Generale e Legale Rappresentante, di seguito denominato "Caltaqua" o "Gestore S.I.I."

*** **

PREMESSO CHE

1. l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;
2. il Consorzio di Bonifica 5 – Gela ha realizzato e gestito con fondi propri, regionali e statali, le infrastrutture di seguito elencate, curandone altresì l'istruttoria volta all'ottenimento delle relative licenze o istanza di attingimento dinanzi alle competenti Autorità:
 - RETE NORD DEI BEVAI, che partendo dalla C. da "Lago" in territorio di Mazzarino (CL) si sviluppa per circa 230 Km con n. 120 bevai sino alle porte del Comune di Licata (AG).

FONTI DI ALIMENTAZIONE	- n. 2 pozzi trivellati in c. da "Lago" in territorio di Mazzarino della portata nominale di 12 L/s;
DESCRIZIONE MANUFATTI	- n. 107 bevai alimentati da pozzo "Lago"
CONDOTTA	- tubazione in ferro di diversi diametri (da 200 a 120) in c. da "Lago"
COMUNI INTERESSATI	Riesi, Mazzarino, Butera, Ravanusa, Licata
ENERGIA ENEL	pompe di sollevamento e protezione catodica lungo il percorso

3. l'A.T.I. di Caltanissetta rappresenta l'ente di governo per l'esercizio delle competenze previste dalle norme vigenti in materia di gestione delle risorse idriche, rappresentativo di tutti i Comuni appartenenti all'Ambito Territoriale Ottimale di Caltanissetta (di seguito "A.T.O.");
4. Acque di Caltanissetta S.p.A. è il gestore del servizio idrico integrato (di seguito "Gestore S.I.I.") per tutta la provincia di Caltanissetta, giusto Contratto di Affidamento del 27.07.2006, così come risultante dalle successive modificazioni intervenute;
5. in data 15.03.2024, la Giunta Regionale, su proposta del Presidente della Regione Siciliana, ha approvato lo stato di crisi e di emergenza nel settore idrico potabile fino al 31.12.2024 per le province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina, Palermo e Trapani, stante il perdurare delle condizioni di siccità persistente che ha ridotto la disponibilità di acqua nei territori della Regione;
6. in virtù di quest'ultimo provvedimento, l'A.T.I. di Caltanissetta, e per essa il Gestore del S.I.I. Acque di Caltanissetta S.p.A., veniva chiamata a provvedere tempestivamente all'individuazione di soluzioni per il reperimento di nuove risorse idriche a uso potabile;
7. i suddetti Enti coinvolti esprimono la reciproca volontà di stipulare il presente accordo al fine di instaurare rapporti di collaborazione utili ad una migliore soddisfazione dei seguenti interessi: nello specifico, da un lato, quello del Consorzio di Bonifica 5 – Gela all'utilizzo temporaneo delle fonti idriche e delle relative infrastrutture di seguito indicate, al fine di assicurare un migliore approvvigionamento alle popolazioni agricole insistenti sul relativo territorio, fino al 31/12/2024, rinnovabile previo accordo tra le parti da valutare e definire entro 30 giorni dalla

scadenza. ; dall'altro lato, quello dell'A.T.I. di Caltanissetta, e per essa del Gestore del S.I.I., al potenziamento delle fonti autonome di approvvigionamento, al fine di far fronte tempestivamente alla suddetta situazione emergenziale, rispondendo efficacemente alla domanda idrico-potabile delle popolazioni site all'interno dell'A.T.O. di Caltanissetta;

8. gli interessi di cui al precedente punto possono qualificarsi come "interessi comuni" ai sensi del richiamato art. 15 della legge n. 241/90;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Con il presente accordo, il Consorzio di Bonifica 5 – Gela autorizza l'ATI di Caltanissetta all'utilizzo temporaneo delle fonti idriche in seguito specificate dallo stesso utilizzate o utilizzate solo parzialmente, provvedendo agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati alla captazione, adduzione, presa, erogazione e distribuzione che saranno meglio descritte nei successivi verbali di consistenza redatti in contraddittorio.

ART. 2

L'autorizzazione all'utilizzo delle fonti idriche del Consorzio di Bonifica avverrà solo a mezzo di successivo verbale redatto in contraddittorio tra le parti, con il quale si provvederà analiticamente ad individuare e a distinguere la consistenza delle stesse e delle relative eventuali opere di captazione, adduzione, presa, erogazione e distribuzione.

ART. 3

L'A.T.I. di Caltanissetta, e per essa il Gestore del S.I.I., limitatamente alle fonti idriche in questione, si impegna nei confronti del Consorzio di Bonifica 5 – Gela ad accollarsi eventuali oneri connessi ad attraversamenti ANAS, contatori ENEL o canoni di attingimento relativi al periodo di utilizzo delle risorse idriche e quant'altro intervento per rendere efficiente l'emungimento e relativa manutenzione delle citate strutture, con responsabilità verso i terzi dalla data della sottoscrizione del presente accordo.

ART. 4

L'A.T.I. di Caltanissetta, e per essa il Gestore del S.I.I., si impegna ad utilizzare per scopi propri solo ed esclusivamente la portata delle fonti idriche che risulti eccedente rispetto a quella di cui

attualmente usufruisce il Consorzio di Bonifica 5 – Gela, la cui consistenza verrà debitamente indicata nel verbale di consegna delle infrastrutture redatto in contraddittorio.

ART. 5

Considerato che i costi per lo svolgimento dell'attività connessa al presente accordo sono stati fino ad ora sostenuti dal Consorzio di Bonifica 5 – Gela, l'A.T.I. di Caltanissetta, e per essa il Gestore del S.I.I., si impegna ad erogare, a titolo di rimborso forfettario delle medesime spese, € 0,20, sino alla data del 31 dicembre 2024 vista l'emergenza idrica, per ogni mc emunto in eccesso rispetto alle quantità utili a soddisfare i bisogni del Consorzio medesimo, secondo una quantificazione mensile che sarà effettuata attraverso i misuratori di portata ufficiali ai quali verrà opposto il sigillo dell'Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta.

In caso di rinnovo del presente accordo oltre la data del 31/12/2024, il corrispettivo forfettario a metro cubo, di cui al precedente comma, sarà rideterminato tra le parti.

Al consorzio dovrà essere inoltre corrisposta la quota parte delle spese energetiche relativa al funzionamento del pozzo in questione.

Preso atto delle finalità istituzionali dell'accordo e poiché trattasi di trasferimento di risorse per rimborsi nell'ambito di accordo di cooperazione fra soggetti responsabili di servizi pubblici, l'operazione è considerata fuori campo IVA, ai sensi dell'art. 1 e 4, del DPR 633/72.

ART. 6

In ossequio all'art. 15, co. 2-bis L. 241/90, il presente atto viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4, Tariffa Parte seconda annessa al D.P.R. 131/1986 e s.m., a cura e spese della Parte richiedente.

ART. 7

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni previste dal Codice civile.

ART. 8

Le parti del presente accordo, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, provvederanno al trattamento dei dati personali strettamente necessari, adeguati e limitati a quanto indispensabile per le finalità di cui all'art. 2 dello stesso nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE/679/2016 (c.d. G.D.P.R.).

Il trattamento dei dati personali sarà inoltre improntato ai principi di correttezza, liceità e tutela dei diritti degli interessati.

Le Parti, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, si informano reciprocamente che il trattamento dei dati personali conferiti ai fini della partecipazione al presente accordo, nonché quelli legati all'esecuzione della presente, saranno raccolti e trattati con modalità automatizzate ed informatizzate, saranno comunicati solo ai responsabili del trattamento incaricati della gestione del servizio in oggetto; non saranno trasferiti a paesi terzi, saranno conservati e trattati per il tempo strettamente necessario ad adempiere alle finalità del presente accordo.

Le parti si rendono reciprocamente noto che potranno esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE n. 2016/679, in particolare, il diritto di richiedere l'accesso, la rettifica o la cancellazione dei dati trattati o la limitazione del loro trattamento.

A tal fine le parti, previa lettura del presente articolo, dichiarano di aver ricevuto e perfettamente compreso l'informativa ed i relativi diritti, all'uopo prestando in uno alla sottoscrizione del presente contratto il pieno, consapevole ed incondizionato consenso al trattamento di tutti i propri dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati ai sensi degli artt. 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679.

Caltanissetta/Palermo, li 10 luglio 2024

Per Consorzio di Bonifica 5 – Gela

Il Commissario Straordinario
Dott. Baldassarre Giarraputo

Firmato digitalmente da:

GIARRAPUTO BALDASSARE

Firmato il 11/07/2024 10:31

Seriale Certificato: 7177066

Valido dal 26/01/2021 al 25/01/2026
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Per Assemblea Territoriale
Idrica Caltanissetta – A.T.I.
Il Presidente

Dott. Avv. Massimiliano V. Conti

Firmato digitalmente da:

MASSIMILIANO VALENTINO CONTI

Il Direttore Generale

Dott. Giovanni Tomasino

Firmato digitalmente da:

TOMASINO GIOVANNI GIUSEPPE

Firmato il 11/07/2024 10:39

Seriale Certificato: 2809698

Valido dal 10/10/2023 al 10/10/2026

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Per Acque di Caltanissetta S.p.A.

Il Direttore Generale

Dott. Ing. Andrea Giuseppe Gallé

Firmato digitalmente da:

GALLE' ANDREA GIUSEPPE

Data: 10/07/2024 15:28:55